MISURE URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DEI MEDICINALI E DEI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

# Art. 2

## Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 28 marzo 1996, non più in vigore dal 27 maggio 1996 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici |
| Estremi | Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-efficacia-dell-azione-amministrativa-nel-settore/art-2-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it